

**La procura contesta il reato di riciclaggio in presenza di phishing
anche senza la consapevolezza del titolare del c.c..
(Tribunale di Salerno – 09 / 01 / 2013)**

In Gennaio dell'anno corrente la Prima Sezione penale del Tribunale di Salerno ha emanato una importante sentenza in tema di riciclaggio (art.648-bis c.p.), cogliendo l'occasione per ribadire costanti orientamenti della Suprema Corte e delineare un corretto quadro interpretativo della fattispecie.

All'imputato in questione veniva contestato il reato di riciclaggio, poichè, tra gli altri, venivano indirizzati sul suo numero di c/c bonifici bancari provenienti da una società senza il consenso di questa. A seguito di querela esposta dal direttore commerciale l'invio del danaro veniva prontamente bloccato.

Al fine di addivenire ad una corretta valutazione degli eventi, il collegio ha svolto un'opera di raccordo interpretativo del delitto di cui si trattava, partendo dalla distinzione tra le condotte tipiche e quelle atipiche, integranti la fattispecie di riciclaggio. Segnatamente, che le condotte tipiche, predeterminate dalla legge, di sostituzione e di trasferimento di denaro, beni o altra utilità, si accompagnano alle condotte definite quali "atipiche" e rientranti nella locuzione "altre operazioni" di cui all'art. 648-bis c.p. La struttura sintattica della norma risponde certamente alla esigenza del legislatore di renderne il più ampio possibile l'estensione applicativa al fine di contrastare efficacemente le operazioni di riciclaggio poste in essere dalla criminalità con sempre maggiore perizia e sofisticatezza.

L'elemento che tuttavia appare essere essenziale ed imprescindibile per qualsiasi sfaccettatura dell'esplicazione materiale del delitto di riciclaggio è quello della dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni. La natura raccordante di tale elemento è stato peraltro indicato dalla Suprema Corte la quale ha limpidamente dichiarato che non solo le operazioni che impediscono l'accertamento della provenienza del denaro, beni o altra utilità, ma anche quelle che rendono difficile l'accertamento della loro provenienza, sono idonee ad integrare il delitto di riciclaggio (vedi Cass. Pen. Sez. II, 14/12/2012, n.1422).

Il collegio ha peraltro ritenuto opportuno sottolineare come l'elemento della dissimulazione assuma una essenziale funzione discernente tra il delitto di cui trattasi e quello di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 c.p. La clausola di riserva di tale articolo infatti ne prevede l'applicazione fuori dei casi, tra gli altri, di riciclaggio.

Sulla scorta di quanto premesso, la Corte ha ritenuto mancante la prova che l'imputato si fosse introdotto nel c/c del querelante sfruttando mutate spoglie ovvero che egli fosse dotato di particolare perizia informatica, elevando lo stesso allo status di hacker. E' emerso, al contrario, che l'imputato fosse stato coinvolto in un disegno criminoso più ampio, basato sull'artificio informatico del phishing, a causa del quale lo stesso imputato risultava, erroneamente, avere la veste di dissimulatore della provenienza delittuosa del denaro a favore del destinatario finale.

Per ciò che concerne le modalità dell'operazione, preme inoltre ricordare gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione in tema di responsabilità penale discendente da titolarità dell'indirizzo IP. La Suprema Corte ha infatti chiarito nel 2011 che la titolarità dell'indirizzo IP costituisce una prova valida al fine della dimostrazione della colpevolezza del reato di diffamazione (vedi Cass. Pen. Sez. V, 01/12/2010, n. 8824). Nel caso di specie, tuttavia, tale elemento non è risultato acquisito, determinando l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 c.p. per non aver questi commesso il fatto.

Avv. Gerardo Russillo

Dott. Samora Masi